

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4357

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GERBINO e FRUNZIO

Presentata il 13 dicembre 1962

Norme interpretative ed aggiuntive alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la parte relativa al riscatto di alloggi delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende ancora meglio precisare il concetto di « quota di riserva » di cui è parola nella legge n. 231 del 27 aprile 1962, in particolare per quanto attiene al patrimonio immobiliare delle ferrovie dello Stato.

Il patrimonio edilizio delle ferrovie si configura nel seguente modo:

1°) Case patrimoniali di servizio, solitamente ubicate entro i recinti ferroviari (per oltre il 60 per cento dell'intero patrimonio);

2°) Case patrimoniali di alloggio;

3°) Case economiche.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha ritenuto di sentirsi autorizzata dalla legge ad escludere per intero dal riscatto gli alloggi di cui al punto 1° e al punto 2°; e ha ritenuto che la legge in parola abbia applicazioni solo per gli alloggi di cui al punto 3° (sul quale viene effettuata la trattenuta della quota del 20 per cento prevista dalla legge).

Tutto questo significa che dei circa 60.000 alloggi del patrimonio edilizio delle ferrovie dello Stato, ne sono riscattabili poco più di 10.000.

Evidentemente la legge n. 231 non è stata fatta per degli obiettivi così limitati!

Appunto per un ulteriore necessario chiarimento di quanto previsto dalla detta legge,

l'articolo 1 della presente proposta precisa che, fermo restando l'esclusione degli alloggi patrimoniali di servizio, debbono essere ammessi a riscatto sia le case patrimoniali di alloggio che le case economiche — senza effettuare (su tali alloggi) la trattenuta della quota del 20 per cento, già più che ampiamente compresa negli alloggi di servizio, che da soli rappresentano oltre il 55 per cento dello intero patrimonio edilizio.

D'altra parte dal contenuto della discussione, che ha preceduto l'approvazione della legge n. 231, si rileva che l'orientamento del legislatore è stato per una applicazione non restrittiva della legge medesima, in perfetta corrispondenza pertanto, con l'orientamento prevalente in materia di edilizia popolare.

* * *

Appunto la particolare configurazione del patrimonio edilizio delle ferrovie dello Stato, porta ad una altra situazione, dannosa per molti dipendenti, che si ritiene debba andare modificata.

Infatti quei ferrovieri che occupano alloggi di servizio (alloggi esclusi dal riscatto, anche dalla presente proposta di legge), debbono abbandonarli a servizio cessato (per raggiunti limiti di età, invalidità ecc.).

Ora, è da tener presente che, in quanto titolari — anche se a carattere temporaneo —

di un alloggio, vengono esclusi dalla possibilità di concorrere alla assegnazione di case riscattabili costruite con il concorso dello Stato.

Cioè, dopo un'intera vita spesa al servizio della Amministrazione, sono nella condizione del giovane che cerca casa per cominciare a costruire la propria famiglia: quando per essi invece comincia il periodo del trattamento di quiescenza.

Non c'è da spendere molte parole sulla delicatezza dell'aspetto umano e sociale di questa condizione.

Indubbiamente, la comunità (e per essa i pubblici poteri) ha il dovere di prevedere una tale situazione e di prevenirla.

E in mancanza di una soluzione certa e radicale, l'articolo 2 della presente proposta

di legge prevede di attribuire ai ferrovieri (che, alla cessazione del servizio vengono a trovarsi nelle suddette condizioni), un diritto di priorità nell'assegnazione di nuovi alloggi costruiti col concorso dello Stato, nei diversi settori dell'edilizia popolare.

Con l'articolo 3 si prevede la estensione ai ferrovieri di Messina e di Reggio Calabria delle facilitazioni di riscatto, già concesse agli altri impiegati dello Stato delle medesime città; in considerazione del modo tutto particolare di finanziamento di parte della spesa per la costruzione del patrimonio di edilizia popolare delle due città, in relazione alle conseguenze del terremoto del 1908.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutti gli alloggi economici e patrimoniali non di servizio, delle ferrovie dello Stato, sono riscattabili secondo le norme della legge 27 aprile 1962, n. 231.

La quota di riserva del 20 per cento, di cui alla predetta legge, si intende compresa nel complesso degli alloggi di servizio, che restano esclusi dalla cessione in proprietà.

ART. 2.

Ai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, i quali occupano alloggi di servizio non riscattabili, alla cessazione del servizio viene attribuito un diritto di priorità nell'assegnazione di alloggi economici costruiti, con il concorso dello Stato, dai diversi enti operanti nel settore dell'edilizia popolare sovvenzionata.

ART. 3.

Le facilitazioni di riscatto, già previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per gli alloggi occupati da altri dipendenti della pubblica Amministrazione, si applicano anche per gli alloggi costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a Messina e Reggio Calabria.